

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età o femmine in età minore non maritate.

(È approvato).

Art. 6.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 1 e 2, sono dichiarate dal tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva, e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'articolo 5.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

(È approvato).

Art. 7.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'articolo 1, o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrarne il possesso ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge non è applicabile agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri collocativi con provvedimento di carattere definitivo.

(È approvato).

Art. 9.

Nulla è innovato alla legge 25 giugno 1911 n. 617, contenente disposizioni circa il Regio assentimento e circa l'età necessaria affinché

gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa possano contrarre matrimonio.

(È approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le domande che saranno inoltrate dagli ufficiali a tutto il 1º aprile 1926 per ottenere il Regio assentimento, potranno aver corso indipendentemente dalla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

Chiedo all'onorevole Commissione se ha nuovi emendamenti da presentare.

BASSI, *relatore*. Nessun emendamento. Il testo della Commissione è stato concordato col Governo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque anche per questo disegno di legge alla discussione degli articoli.

Art. 1.

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Si dia lettura della tabella.